



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Produzione legislativa, dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all'allegato schema di deliberazione il parere del Consiglio delle autonomie locali;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità, contenente il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Gualdi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Posizione di funzione Produzione legislativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Affari istituzionali e integrità, l'allegata proposta di regolamento regionale.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2014, stabilisce che la Regione definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale.

L'articolo 13, comma 2, della stessa legge regionale, prevede poi che la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo (CTC) di cui all'articolo 6 della medesima legge, disciplina con proprio regolamento: a) le caratteristiche delle uniformi in relazione alle diverse circostanze e specialità di impiego, alla cui sostituzione si provvede in maniera graduale sulla base dell'usura; b) gli elementi identificativi degli appartenenti alle strutture di polizia locale; c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale; d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza, apponibili sull'uniforme; e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale; f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione.

Allo stato attuale, i mezzi e gli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2599 del 13 ottobre 1997, con la quale si è provveduto a rendere uniforme sul territorio la riconoscibilità dei mezzi e degli strumenti della polizia municipale in attuazione delle leggi regionali n. 28/1990 (Divise, distintivi di grado e riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale) e n. 49/1996 (Modifica alla L.R. n. 28/1990 concernente "Divise, distintivi di grado e riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale"), ora abrogate dalla l.r. 1/2014.

Con l'occasione, nella redazione del presente atto si è provveduto ad adeguare i mezzi e gli strumenti operativi alle attuali esigenze istituzionali e operative riscontrate dai Comandi.

Il CTC di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2014 ha espresso parere favorevole sul testo proposto, discusso e approvato dallo stesso in data 18 aprile 2017.

Sulla bozza di regolamento si è tenuta, in data 24 luglio 2017, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Sul testo si è espresso favorevolmente il Consiglio delle autonomie locali (CAL) con il parere n. 43 in data 6 ottobre 2017.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
PRODUZIONE LEGISLATIVA
(Antonella Nobili)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
INTEGRITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il DIRIGENTE
(Deborah Giraldi)



La presente deliberazione si compone di n. 30 pagine, di cui n. 26 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)”.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Questo regolamento disciplina le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale al fine di garantirne la necessaria omogeneità nel territorio regionale, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale).

Art. 2
(Veicoli)

1. Le attività di polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.

2. Per determinate attività o specifici impieghi è possibile utilizzare anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali, carri attrezzi, autobotti, autoscale, automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia, elicotteri.

3. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale l'utilizzo immediato in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.

4. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi e ai servizi sono determinate nell'Allegato A, sezione I.

5. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea. Le livree dei veicoli sono determinate nell'Allegato A, sezione II.

6. E' fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Strumenti operativi)

1. Gli strumenti operativi di cui all'Allegato B consentono l'espletamento dei compiti istituzionali dei corpi e dei servizi con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.
2. L'ente di appartenenza individua, in base alle proprie esigenze, gli strumenti operativi necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali tra quelli previsti.

Art. 4

(Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi)

1. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi, da utilizzare solo per ragioni di servizio, nonché le rispettive modalità d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dall'ente di appartenenza.

Art. 5

(Norma finale)

1. Questo regolamento si applica ai veicoli e agli strumenti operativi acquistati o immatricolati dalla data della sua entrata in vigore.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

VEICOLI DI SERVIZIO



SEZIONE I

A. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DI SERVIZIO

1. Autoveicoli

1.1. Le caratteristiche degli autoveicoli sono le seguenti:

- a) colore della carrozzeria bianco;
- b) fasce di colore blu Francia ad alta rifrangenza, con un'altezza variabile da un minimo di cm. 15 a un massimo di cm. 20 a seconda del veicolo posizionate sulle fiancate dei veicoli per tutta la loro lunghezza. La posizione può subire le modifiche strettamente necessarie per adattarsi alla conformazione della carrozzeria. All'interno delle fasce laterali è apposta la scritta di colore bianco "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, con lettere ad alta rifrangenza;
- c) parabrezza e lunotto posteriore recanti la scritta "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, in versione orizzontale a lettere bianche, leggibile specularmente;
- d) rettangolo, sul cofano posteriore a destra della targa, di cm. 16 di altezza e cm. 30 di lunghezza, con perimetro e scritte in azzurro, diviso in due triangoli recanti la denominazione "Regione Marche" in alto a sinistra e quella dell'ente di appartenenza in basso a destra, con gli stemmi posizionati al centro del rettangolo, entrambi su un'unica riga. Numero di riconoscimento dell'automezzo a sinistra della targa, in azzurro;
- e) rettangolo, sulle parti anteriori delle fiancate, di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e il logo dell'ente di appartenenza nonché il numero di riconoscimento dell'automezzo;
- f) dispositivi di segnalazione visiva con barra centrale o due lampeggianti a luce flash con effetto stroboscopico e un faro centrale a luce bianca;
- g) numero unico di emergenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), in lettere di colore blu Francia sul montante posteriore del veicolo, in entrambi i lati;
- h) stemma della Regione Marche, al centro del cofano, con dimensione proporzionata al tipo di veicolo.

2. Motoveicoli e ciclomotori

2.1. Le caratteristiche dei motoveicoli e dei ciclomotori sono le seguenti:

- a) colore della carrozzeria bianco;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) parafranghi con fascia laterale longitudinale ad alta rifrangenza di colore blu Francia e stemma della Regione Marche sulla parte anteriore;
- c) vano posteriore portaoggetti per i motoveicoli e ciclomotori o borse laterali per i motoveicoli recante fascia longitudinale ad alta rifrangenza di colore blu Francia con la scritta in bianco "POLIZIA LOCALE", tutta in maiuscolo, dell'altezza da cm. 7 a cm.10; sotto la fascia un rettangolo di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e lo stemma dell'ente di appartenenza, nonché il numero di riconoscimento del motociclo o del ciclomotore;
- d) stemma della Regione Marche su ambo i lati della parte posteriore del serbatoio;
- e) dispositivi di segnalazione visiva lampeggianti a luce blu flash con effetto stroboscopico e acustica di tipo bitonale, posti anteriormente o posteriormente in unico esemplare di tipo telescopico.

2.2. Le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sopra descritte, sono riportate nel disegno di cui alla sezione II e possono subire variazioni in base al modello e marca del motoveicolo.

3. Velocipedi

3.1. Le caratteristiche dei velocipedi sono le seguenti:

- a) colore del telaio bianco;
- b) stemma della Regione Marche e scritta POLIZIA LOCALE di colore blu tutta in maiuscolo su entrambi i lati del tubo trasversale del telaio.

3.2. Le caratteristiche dei contrassegni dei velocipedi, sopra descritte, sono riportate nel disegno di cui alla sezione II e possono subire variazioni in base al modello.

4. Natanti e imbarcazioni

4.1. Le caratteristiche dei natanti e delle imbarcazioni sono le seguenti:

- a) colore dello scafo bianco;
- b) fasce ad alta rifrangenza di colore blu Francia con scritta in bianco POLIZIA LOCALE tutta in maiuscolo;
- c) logo della Regione Marche sulla parte alta;
- d) rettangolo ai lati di cm. 20 di lunghezza e cm. 10 di altezza, diviso in due triangoli recanti la denominazione e lo stemma dell'ente di appartenenza, nonché il numero di riconoscimento del natante o imbarcazione.



B. ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DEI VEICOLI

1. Autoveicoli

1.1. Gli impianti e le dotazioni obbligatori degli autoveicoli sono i seguenti:

- a) dispositivi luminosi lampeggianti a luce blu flash con effetto stroboscopico o luci a LED ad alta visibilità in numero variabile in relazione alle dimensioni del veicolo, posizionati direttamente sul tetto dell'abitacolo o su apposito cupolino e faro di ricerca a luce bianca brandeggiante;
- b) dispositivi sonori consistenti in una sirena elettronica con suono bitonale, omologata come suono Polizia, posizionata nel vano del motore con fonia esterna per inviare messaggi all'esterno del veicolo;
- c) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- d) torcia di ricerca e segnalazione;
- e) estintore;
- f) cassetta con kit di primo soccorso.

1.2. Gli impianti e le dotazioni facoltativi degli autoveicoli sono i seguenti:

- a) n.1 display centrale luminoso con messaggi attivabili mediante comandi retroilluminati, montati sul cruscotto del veicolo;
- b) luci posteriori di colore arancio intermittenti;
- c) bande adesive di colore bianco-rosso ad alta rifrangenza nelle battute interne della porta centrale posteriore e delle porte laterali anteriori e posteriori, per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui le stesse sono aperte;
- d) n.1 kit composto da n. 2 lampeggianti a luce blu applicati frontalmente o posteriormente per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative;
- e) n.1 kit composto da n. 2 lampeggianti a luce blu applicati nella battuta inferiore del portello basculante posteriore per garantire una maggiore visibilità passiva del veicolo durante le fasi operative in cui è lo stesso aperto. I faretti devono essere comandati da un interruttore autonomo posto nella parte posteriore del veicolo;
- f) impianto viva voce;
- g) dotazioni per antinfortunistica con segnaletica verticale mobile;
- h) plafoniera al neon montata nel controsoffitto vano posteriore;
- i) pulsantiera montata sul cruscotto con cavo spiralato inglobante il microfono per l'altoparlante con tasti retroilluminati, che comandano le luci della barra, la sirena e l'azionamento simultaneo di sirena e lampeggianti;
- j) presa supplementare di corrente a 12 V tipo accendisigari;
- k) sistema di localizzazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) piano scrittura estraibile con blocco;
- m) faretto con braccio snodabile a luce concentrata per l'illuminazione del punto di scrittura all'interno dell'abitacolo nella zona sedile anteriore lato passeggero;
- n) torcia di ricerca e segnalazione;
- o) prese per l'alimentazione delle varie utenze, installate alla base del piano scrittura;
- p) inverter collegato alla seconda batteria, con tensioni di uscita 220V- 50 Hz e 12 V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante e fax per almeno 12 ore.

1.3. Gli impianti e le dotazioni dei veicoli destinati al pronto intervento o uffici mobili sono i seguenti:

- a) dispositivi luminosi a barra consistenti in una combinazione di luci a LED ad alta visibilità di emergenza con luci ausiliarie, composta da luci blu ad alta visibilità d'emergenza, luci da crociera (luci blu di bassa potenza installate all'interno del dispositivo di emergenza) e luci frontali e laterali di profondità (luci bianche incorporate anteriormente nella barra), faretto di ricerca brandeggiante;
- b) sirena bitonale elettronica, omologata come suono Polizia, con fonia esterna per inviare messaggi all'esterno del veicolo;
- c) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- d) inverter collegato alla seconda batteria, con tensioni di uscita 220V- 50 Hz e 12 V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante e fax per almeno 12 ore;
- e) dotazioni per antinfortunistica con segnaletica verticale mobile, tra i quali:
 - 1. coni di colore bianco-rosso rifrangenti;
 - 2. due segnali a libretto "Attenzione Incidente" e due frecce direzionali;
 - 3. macchina fotografica digitale,
 - 4. rotella metrica;
 - 5. torce antiventto o similari;
 - 6. giubbini alta rifrangenza;
 - 7. due torce a batteria per ricerca, munite di coni di colore giallo per segnalazione;
 - 8. estintore;
 - 9. cassetta con kit di primo soccorso.

2. Motoveicoli

2.1. Gli impianti e le dotazioni obbligatori dei motoveicoli sono i seguenti:

- a) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, 2 anteriori e 1 posteriore, con eventuale supporto telescopico;
- b) dispositivo sirena con suono bitonale;
- c) apparato radio ricetrasmittente;
- d) kit di primo soccorso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.2. Gli impianti e le dotazioni facoltativi dei motoveicoli sono i seguenti:

- a) vano porta radio;
- b) presa corrente supplementare;
- c) fari antinebbia;
- d) estintore;
- e) borse laterali.

3. Ciclomotori e velocipedi

3.1. Gli impianti e le dotazioni facoltativi dei ciclomotori sono i seguenti:

- a) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, 2 anteriori e 1 posteriore, con eventuale supporto telescopico;
- b) dispositivi di illuminazione supplementare a luce blu ad alta visibilità, consistenti in n. 1 barretta anteriore, da posizionare sul manubrio o sul parabrezza e n. 1 lampeggiante posteriore sul bauletto;
- c) coppia sirene bitonali;
- d) bauletto posteriore;
- e) vano porta radio con serratura;
- f) bauletto posteriore;
- g) dotazione standard relativa al parabrezza e paraurti integrati anteriori;
- h) doppio cavalletto, centrale e laterale.

3.2. Le dotazioni facoltative per velocipedi sono le seguenti:

- a) campanello elettrico;
- b) cavalletto laterale;
- c) borse laterali posteriori;
- d) supporto anteriore per alloggiamento radio portatile.

4. Mezzi non contrassegnati

4.1. Per particolari esigenze di servizio è consentito l'utilizzo di veicoli non contrassegnati, normalmente utilizzati da personale in abiti civili, che devono avere:

- a) apparato radio ricetrasmittente o telefono cellulare di servizio preferibilmente smartphone;
- b) estintore obbligatorio su autoveicoli e facoltativo motoveicoli;
- c) sirena bitonale interna;
- d) lampeggiante mobile con magnete con cavo spiralato e presa 12 V per accendisigari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) contrassegno distintivo di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non visibile dall'esterno.

5. Natanti e imbarcazioni

5.1. Le dotazioni dei natanti e delle imbarcazioni sono le stesse degli autoveicoli, oltre a quelle previste dalle normative nautiche.

6. Disposizioni comuni

6.1. Le apparecchiature e le dotazioni devono avere la marcatura CE ed essere adeguate agli standard di sicurezza sul lavoro conformemente alla normativa vigente.

6.2. Tutti i veicoli devono avere a bordo almeno il segnale distintivo di cui all'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), recante la scritta "Polizia Locale – Comune di ...(o Provincia di... o Unione ... o Associazione).

6.3. Il carattere tipografico da utilizzare per le scritte sui veicoli è "ARIAL – Maiuscolo".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


SEZIONE II

LIVREE DEI VEICOLI DI SERVIZIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


AUTOVEICOLO DI PICCOLE DIMENSIONI





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


AUTOVEICOLO DI MEDIE DIMENSIONI





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


AUTOVEICOLO DI GRANDI DIMENSIONI





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VEICOLO SPECIALE DI MEDIE DIMENSIONI





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VEICOLO SPECIALE - UFFICIO MOBILE





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


FUORISTRADA





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


MOTOVEICOLO





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MOTOVEICOLO





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VELOCIPEDI





ALLEGATO B

STRUMENTI OPERATIVI

A. STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale devono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per tutti quei servizi che li espongono a rischi e pericoli per l'incolumità personale.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono a mero titolo esemplificativo:

- a) spray antiaggressione;
- b) distanziatore;
- c) giubbotto di protezione balistica;
- d) guanti antitaglio e antiperforazione;
- e) cuscino Tso/Aso;
- f) scudo protettivo;
- g) casco protettivo.

3. Gli strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

a) in dotazione al Comando:

- 1) distanziatore;
- 2) giubbotto protezione;
- 3) cuscino Tso/Aso;
- 4) scudo protettivo;
- 5) casco protettivo;

b) in dotazione individuale:

- 1) spray antiaggressione;
- 2) guanti antitaglio/antiperforazione.

4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray e ai giubbotti di protezione balistica, le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

B. CARATTERISTICHE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE

1. Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, conformi al decreto del Ministero dell'interno 12 maggio 2011, n. 103 (Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009), e contengono una miscela non superiore a 20 millilitri di soluzioni contenenti "oleoresin capsicum" e una percentuale della sostanza attiva non superiore al 10% con una concentrazione attiva di sostanza pari al 2,5%. La gittata utile non deve essere superiore ai 3 metri.

2. Gli strumenti devono essere sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali.

3. Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo o agli animali, tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.

4. Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua italiana, anche su supporto informatico, riportante:

- a) l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;
- b) le necessarie istruzioni per il loro corretto uso;
- c) l'indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;
- d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

5. Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.

6. In ogni caso, gli spray devono essere conformi alla normativa vigente al momento della dotazione al personale.

C. CARATTERISTICHE DEI DISTANZIATORI

1. Ove il Comando decida di dotare il personale di distanziatori, questi devono essere conformi alla normativa vigente e non costituire armamento. Le modalità di porto e di utilizzo sono specificate dal singolo Comando.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D. CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI DI PROTEZIONE BALISTICA

1. I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.
2. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.).
3. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore che devono riportare la scritta "POLIZIA LOCALE" in maiuscolo, rifrangente, di colore bianco, sul davanti.
4. Il giubbotto deve essere indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi ausiliari di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori e ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.

E. CARATTERISTICHE DEI GUANTI ANTITAGLIO /ANTIPERFORAZIONE

1. Il guanto di protezione antitaglio-antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso alla polizia locale deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.
2. Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.
3. I guanti sono indossati dal personale ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

F. CUSCINO PER TSO/ASO

1. Dimensioni: mm 500 x 700 x 120.
2. Peso: 2 Kg.
3. Copertura esterna in Cordura ® 1000 denari con due impugnature nella parte posteriore.
4. Pacco interno assorbente gli urti.
5. Colore blu notte con scritta "POLIZIA LOCALE" tutta maiuscola di colore bianco sul fronte/lato.
6. Protezione da lame e aghi.



Particolari cuscino TSO/ASO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

G. SCUDO PROTETTIVO

1. Il personale può essere dotato di scudo protettivo realizzato in policarbonato trasparente, liscio e resistente agli urti, privo di alcun spigolo vivo e tale da garantire un'ottima visibilità.
2. Lo scudo reca la scritta "POLIZIA LOCALE", di colore bianco, maiuscola, rifrangente, sul davanti.



Particolari scudo protettivo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

H. CASCO PROTETTIVO

1. Il personale può essere dotato di casco protettivo, recante la scritta "POLIZIA LOCALE", di colore bianco, rifrangente, da utilizzarsi anche in servizi TSO/ASO.

I. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo.

2. La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

4. L'assegnazione o l'utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna materiale.